Allegato delibera C.C. n. xx

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA FRA I COMUNI DI:

**OFFANENGO, RICENGO, IZANO, MADIGNANO, SALVIROLA, TRIGOLO**

**RIPALTA CREMASCA, RIPALTA GUERINA, RIPALTA ARPINA, MONTODINE, FIESCO, SERGNANO, CAMISANO, UNIONE LOMBARDA DEI FONTANILI, CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, CASTEL GABBIANO, MOSCAZZANO, CREDERA RUBBIANO,**

**CASALETTO CEREDANO**

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo del 18.08.2000 n.267

Addì \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e dell’anno 2021, presso la sede Comunale di Offanengo

 TRA

Il Comune di OFFANENGO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di RICENGO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di IZANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di SALVIROLA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di MADIGNANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di RIPALTA CREMASCA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di RIPALTA GUERINA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di FIESCO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di TRIGOLO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunalen. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di RIPALTA ARPINA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di MONTODINE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di SERGNANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di CAMISANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. . \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

L’UNIONE LOMBARDA DEI FONTANILI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di CASTEL GABBIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di MOSCAZZANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di CREDERA RUBBIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di CASALETTO CEREDANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

PREMESSO CHE

* Il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge 30.07.2010 n.122 all’art.14, così come successivamente modificata ed integrata dall’art. 16 della legge n.148/2011 prevede espressamente l’obbligo, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, di esercitare le funzioni di Polizia Locale in forma associata, attraverso convenzioni o unioni;
* La legge quadro 07.03.1986 n.65 prevede la costituzione di Corpi di Polizia Locale con un organico minimo di n.7 addetti e la ridefinizione dei compiti di istituto;
* La Legge della Regione Lombardia 2 aprile 2015 n. 6, relativa alla disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana, promuove ed incentiva la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo;
* Le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e per dare una risposta ai cittadini sul piano dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità della gestione dei servizi intensificando in particolare l’azione di vigilanza e controllo del territorio;
* In particolare la gestione associata della funzione di Polizia locale e di Polizia amministrativa con Comuni di dimensioni superiori ai 5000 abitanti permette a quelli di dimensioni minori di beneficiare di una struttura organizzativa e di un attività di coordinamento consolidate che rendono più efficace l’attività di controllo del territorio.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. I Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Salvirola, Trigolo, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Ripalta Arpina, Montodine, Fiesco, Sergnano, Camisano, Unione Lombarda dei Fontanili, Cumignano Sul Naviglio, Castel Gabbiano, Moscazzano, Credera Rubbiano, Casaletto Ceredano si convenzionano per gestire in forma associata e coordinata delle funzioni amministrative e servizi in materia di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa all’interno del territorio di loro competenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. La titolarità delle funzioni rimane in Capo a ciascun Comune partecipante.
3. Il servizio convenzionato gestirà tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell’ambito del territorio di competenza, nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 5 della legge 65/86 e dall’art. 13 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6.
4. Scopi della presente convenzione sono:
* il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini;
* maggiore efficienza e specializzazione nell’attività degli attuali Corpi e servizi di polizia locale;
* la graduale unificazione delle norme regolamentari e l’omogeneità delle modalità operative;
* la promozione di una formazione comune tra il personale;
* un miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali al fine di raggiungere elevati standard di efficienza, economicità ed efficacia dei servizi;
* la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre forze di polizia operanti sul territorio;
* presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, per i bisogni emergenti nel territorio e per lo sviluppo della convivenza civile dei Comuni associati.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE

1. Comune capo convenzione è il Comune di Offanengo e il servizio convenzionato assumerà il nome di “Corpo Intercomunale Polizia Locale di Offanengo”.
2. Allo stesso è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio.
3. Le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere in forma associata sono adottate mediante gli atti di gestione del Responsabile unico del servizio associato – Comandante della Polizia Locale, nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il servizio è diretto e coordinato dal Comandante della Polizia locale del Comune di Offanengo, a cui è attribuita la nomina di responsabile del servizio associato e che svolge tutte le attività di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000.
5. Il Vice Comandante potrà essere individuato tra il personale dipendente di uno dei Comuni appartenenti alla Convenzione.

ART. 3 – FUNZIONI, ATTIVITÀ’ E SERVIZI SVOLTI DALL’UFFICIO COMUNE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA

Le macro aree di attività del Corpo di Polizia Locale sono le seguenti:

1. **Polizia Amministrativa**: intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana, e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
2. **Polizia Stradale**: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull’uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione.
3. **Polizia Giudiziaria**: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant’altro possa servire per l’applicazione della Legge Penale.
4. **Polizia Ambientale**: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio floro/faunistico.
5. **Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico**: previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell’ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato.
6. **Sicurezza Urbana**: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme, ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.)
7. **Protezione Civile**: intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte.
8. **Compiti di rappresentanza istituzionale**: intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Enti aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.

Oltre a quanto previsto nel precedente comma 2 il Corpo di Polizia Locale può svolgere le seguenti funzioni e attività amministrative:

1. Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalla regolamentazione locale in materia di circolazione stradale (es. rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico in sede stradale, passi carrabili, circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, ecc.), in accordo con ogni ente convenzionato;
2. Istruttoria delle pratiche in caso di provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale), in accordo con ogni ente convenzionato;
3. Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale delegati dall'Autorità Giudiziaria, dal Prefetto o dal Questore;
4. Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS (anche su delega della Questura);
5. Servizio residuale di notifica e consegna di atti solo in assenza del Messo Comunale in caso di sua assenza e supporto in caso di necessità;
6. Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori;
7. Istruttoria delle pratiche relative ai trattenimenti di sorte locale (Es. lotterie, pesche di beneficenza, ecc.);
8. Gestione dell’Ufficio Oggetti Smarriti;
9. Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti Scolastici;
10. Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale;
11. Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle comunicazioni di ospitalità.
12. Gestione delle competenze comunali in materia di anagrafe canina e randagismo.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

1. Il servizio associato di polizia locale è svolto all’interno del territorio dei comuni convenzionati, così come previsto dall’art. 14 della legge 65/86.
2. Il personale di polizia locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, regolamenti e provvedimenti dell’autorità.
3. La sede del Servizio associato è ubicata presso il Comune Capo Convenzione.

ART. 5 – ATTI E ACCERTAMENTI

1. Tutti gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale Associata, con la specificazione del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

ART. 6 – REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Comuni convenzionati approvano, contestualmente alla presente convenzione e nel rispetto dei suoi principi, il Regolamento del Corpo di Polizia Locale in forma associata.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 7 – DIREZIONE E COORDINAMENTO – COMANDANTE

1. Il Servizio di Polizia Locale in forma associata è diretto e coordinato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Offanengo, al quale compete:
* emanare direttive e vigilare sull’espletamento dei servizi, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci dei Comuni convenzionati;
* disporre l’assegnazione, la destinazione del personale secondo le specifiche necessità operative, tenendo conto delle attribuzioni di ciascun addetto ed in conformità alle qualifiche dallo stesso possedute (Commissari, Vice Commissari, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti Scelti, Agenti);
* coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di Polizia dello Stato;
* rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni e di istituto;
* curare ogni adempimento amministrativo connesso all’organizzazione.

2. Nei casi di assenza il Comandante verrà sostituito dal Vice Comandante.

ART. 8 – PERSONALE

1. Il servizio si avvarrà del personale di Polizia Locale dipendente dei Comuni convenzionati, che rimangono titolari esclusivi dei rispettivi rapporti di lavoro.
2. L’adozione della presente convenzione non comporta alcun mutamento dello status giuridico ed economico del personale utilizzato. Ciascun Comune, secondo quanto stabilito dal rispettivo ordinamento, resta competente in materia di procedimenti disciplinari relativi al personale ad esso dipendente.
3. L’erogazione delle retribuzioni, così come i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali e di tutti gli adempimenti connessi, avverrà a cura dei singoli Comuni ciascuno per il proprio personale dipendente con riferimento al trattamento economico fondamentale.

ART. 9 - MEZZI OPERATIVI

1. I Comuni convenzionati mettono a disposizione del Comune Capo Convenzione dotazioni e mezzi di loro proprietà per lo svolgimento dell’attività associata, di cui verrà redatto apposito elenco sottoscritto da tutti i Comuni partecipanti.
2. Nel corso della durata della presente Convenzione, tutti i Comuni convenzionati possono provvedere all’acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature.
3. In caso di recesso, di scioglimento anticipato o di mancato rinnovo della convenzione, i mezzi e le attrezzature indicate al comma 1 rientreranno nella disponibilità del Comune proprietario nello stato in cui si troveranno.
4. Nel caso di cui al comma 2 si procederà nel seguente modo:

	1. se il costo per l’acquisto del bene è stato sostenuto solo da un Comune, lo stesso rientrerà nella disponibilità del Comune proprietario nello stato in cui si troverà;
	2. se il costo del bene è stato ripartito tra i Comuni della Convenzione, secondo la ripartizione dei costi di cui all’art. 14, il valore del bene sarà calcolato sulla base del valore di acquisto decurtato l’ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni e sarà ripartito tra i Comuni aderenti sempre secondo le rispettive quote di partecipazione costi di cui all’art. 14.

ART. 10 – SEDE DEL COMANDO

1. Il Comando del Servizio associato ha sede presso il Comune di Offanengo.
2. Il personale del Servizio associato ha a disposizione presso ogni Comune una postazione di lavoro da utilizzarsi per lo svolgimento dell’eventuale attività di servizio.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027 e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 12 – ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE AD ALTRI COMUNI

1. Conformemente alla previsione dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, in base al quale la Regione promuove la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori che assicurino la continuità del servizio secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente dalla gestione associata, la presente Convenzione può essere estesa ad altri Comuni.
2. L’istanza di ammissione alla convenzione di nuovi Enti deve essere presentata al Comune Capo Convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati.
3. L’accettazione dell’istanza è subordinata all’approvazione unanime da parte di tutti i Comuni convenzionati previa deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 13 – RECESSO

1. Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione dandone comunicazione al Comune capo convenzione.
2. La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno decorsi sei mesi dalla presentazione.
3. L’Ente che recede nel periodo sopra citato rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti sino alla conclusione dell’anno di gestione in corso ed in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.
4. Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature e mezzi operativi appositamente acquistati per la gestione associata dei servizi.

ART. 14 – RIPARTIZIONE DEI COSTI E DELLE ENTRATE

1. Tutte le spese relative alla gestione, ivi comprese quelle anticipate dai Comuni aderenti alla Convenzione al proprio personale per stipendi ed oneri riflessi, verranno suddivise per singole voci di spesa e rendicontate dal Comune Capo convenzione e ripartiti percentualmente secondo lo schema indicato nell’Allegato B.
2. Entro il mese di Marzo di ogni anno i Comuni convenzionati trasmettono al Comune Capofila le spese di personale e le spese tecniche sostenute per il servizio di Polizia Locale. Successivamente il Comune Capo convenzione rendiconterà le spese correnti ed in conto capitale sostenute, che saranno comunicate agli enti convenzionati. Entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, i Comuni aderenti alla Convenzione verseranno la quota di partecipazione a loro carico.
3. I proventi delle sanzioni relative agli atti di accertamento di violazione verranno introitati dai singoli Comuni secondo il principio di competenza territoriale.

ART. 14 BIS – GESTIONE AMMINISTRATIVA UNIFICATA

1. I Comuni convenzionati delegano il Comune di Offanengo alla gestione amministrativa dei verbali accertati dagli appartenenti la Polizia Locale.
2. La gestione amministrativa dei verbali riguarda tutte le operazioni che vanno dal Data Entry fino alla formazione del file di ruolo, che dovrà poi essere gestito in proprio da ogni ente convenzionato sulle piattaforme di riscossione.
3. Il Servizio di gestione dei verbali sarà gestito dal personale dei Comuni convenzionati con affidamento a società esterna, individuata dal Comando del Corpo Intercomunale.

ART. 14 TER – COSTITUZIONE FONDO PER GESTIONE VARCHI TERRITORIALI

1. I Comuni che hanno aderito alla convenzione dei Varchi Territoriali con SCRP Spa - Società in liquidazione (poi Consorzio.IT) con atto separato di competenza della Giunta Comunale, costituiscono un fondo di gestione di solidarietà, in cui far confluire i proventi incassati e derivanti dalle violazioni accertate mediante l'ausilio dei varchi stessi. Il fondo, denominato di “solidarietà”, ha l’obiettivo di coprire i costi che ogni ente convenzionato deve sostenere per la manutenzione e gestione dei Varchi, nonché altre finalità individuate dalle Giunte Comunali convenzionate con SCRP.

ART. 15 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. I Comuni convenzionati si riuniscono su iniziativa del Comune capo convenzione ogni sei mesi o, su richiesta di almeno metà dei Sindaci convenzionati in seno alla conferenza dei Sindaci nelle persone degli stessi o di loro delegati, al fine di programmare gli interventi sul territorio o di impartire direttive per il regolare svolgimento del servizio.
2. Alla conferenza dei Sindaci deve partecipare il Comandante del Corpo di Polizia Locale convenzionato.
3. La Conferenza dei Sindaci, in particolare:

	1. Propone modifiche ed integrazione alla convenzione che ciascun Sindaco sottoporrà alla propria Amministrazione
	2. Propone modifiche ai criteri di ripartizione delle spese e delle risorse finanziarie da sottoporre alle singole Amministrazioni Comunali per la relativa approvazione
	3. Promuove intese ed accordi atti a garantire il coordinamento della programmazione delle Funzioni e dei Servizi nell’ambito territoriale dei comuni aderenti.
	4. Assicura lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli Enti partecipanti utili per migliorare il servizio
	5. Esamina ed approva la proposta di previsione di entrate e spese da inserire nello schema di bilancio preventivo degli Enti in convenzione entro i due mesi precedenti il termine di approvazione stabiliti dalla normativa vigente.
	6. Fornisce al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli indirizzi operativi e verifica l’andamento del servizio proponendo eventuali modifiche strutturali del Servizio Associato.

I verbali della Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi alle singole Amministrazioni.

Le sedute saranno valide se partecipano almeno la metà dei rappresentanti dei Comuni convenzionati. Le decisioni verranno assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il GDPR (Regolamento UE 2016/679), secondo le indicazioni fornite dal DPO di ogni ente convenzionato.

2.I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ART. 17 – AUSILIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

I Segretari comunali degli Enti convenzionati svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica partecipando, se richiesto, alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.